

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 671**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, PIERACCINI***Annunziata il 2 marzo 1954*

Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali ed, in genere, presso gli Enti di diritto pubblico

ONOREVOLI COLLEGGI! — Il problema dell'avventiziato, sorto nelle Amministrazioni locali per effetto dei decreti 6 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, che bloccarono gli organici degli enti suddetti, venne ad assumere, col tempo, proporzioni gravi e rilevanti tanto che, dopo la Liberazione, il legislatore si studiò di risolverlo col dare al personale non di ruolo una concreta sistemazione giuridica ed economica, mediante il decreto 5 febbraio 1948, n. 61, sul «Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali».

L'articolo 3 di detto decreto prevede che nei posti di ruolo disponibili ed in quelli da istituire per revisione delle piante organiche siano immessi, a mezzo di concorso interno, i dipendenti non di ruolo i quali, alla data di pubblicazione del decreto medesimo, abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento speciale per poter aspirare ai posti di cui trattasi.

Le norme suddette non hanno però potuto produrre gli effetti voluti dal legislatore e tanto attesi dalla categoria per varie cause fra cui, di maggior rilievo, quelle relative all'insufficiente numero di posti in ruolo, ottenuti con

l'ampliamento delle piante organiche, nonché alla ulteriore riduzione del numero di questi posti per effetto della legge 8 marzo 1949, n. 99, che, a doverosa salvaguardia della categoria già in ruolo, ha concesso che questo personale partecipasse ai medesimi concorsi interni previsti per quello avventiziato dal sopraenunciato articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

Si è venuta così a formare ancora nelle Amministrazioni locali una situazione anormale per cui, mentre la rinnovata pianta organica non è sufficiente a comprendere tutto il personale necessario al funzionamento dei servizi, una rilevante parte del personale medesimo, che doveva trovare una giusta ed adeguata sistemazione in ruolo, permane nella posizione avventiziale pur essendo in servizio presso la stessa Amministrazione da parecchi anni.

È evidente che la situazione suddetta non possa perdurare a lungo senza aggravare nuovamente quel problema dell'avventiziato nelle Amministrazioni locali che la citata legge 5 febbraio 1948 aveva voluto risolvere, e senza cagionare, in definitiva, il danno delle stesse Amministrazioni.

Per detti motivi, si è formulata la presente proposta di legge, la quale ha la stessa finalità che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262,

con le successive modificazioni, ha voluto conseguire per i dipendenti dello Stato: ed, infatti, basandosi sul principio delle necessità funzionali delle Amministrazioni locali, tende a sistemare il personale avventizio già dipendente dalle Amministrazioni medesime da almeno sei anni e ad eliminare gradatamente, nel tempo, la categoria del personale non di ruolo; il tutto con riguardo ai diritti sanciti dalle leggi vigenti in favore dei combattenti ed assimilati, nonché del personale proveniente dalle zone di confine già facenti parte del territorio nazionale.

Onorevoli colleghi, dopo quanto detto, non sembra necessario illustrare particolarmente le varie disposizioni che si contengono nella nostra proposta.

Come è detto, essa si ispira ai provvedimenti che hanno regolato la sistemazione degli avventizi statali; e le sue norme — salvi gli adattamenti necessari rispetto agli Enti cui si riferiscono — sono modellate su quelle ormai consuete a provvedimenti di questa natura, sicché non richiedono un particolare commento.

Non ci resta, pertanto, che da raccomandare alla vostra approvazione il provvedimento proposto che, con l'interesse delle pubbliche Amministrazioni locali, è destinato a soddisfare anche la legittima attesa di un numero notevole di impiegati che hanno servito fedelmente e lodevolmente le Amministrazioni stesse ed a cui è necessario rendere giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1

I comuni, le province, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed, in genere, gli Enti di diritto pubblico istituiranno, mediante deliberazione dei competenti organi, ruoli speciali transitori distinti nei gruppi *A*, *B*, *C* e salariati o categorie equipollenti. L'approvazione delle deliberazioni dei comuni, delle province e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è devoluta alla esclusiva competenza delle Giunte provinciali amministrative.

Il personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, in servizio alla data in cui la deliberazione viene adottata, è collocato nei ruoli speciali transitori, senza distinzione gerarchica in ciascuna categoria o gruppo, purché abbia compiuto o compia un periodo di servizio di anni sei ed abbia di fatto espletato per almeno quattro anni mansioni proprie del gruppo o categoria da conferire o ad esse analoghe.

Per il collocamento nei ruoli speciali transitori è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei rispettivi ruoli organici. Per il personale di gruppo *C* e salariato o categorie equipollenti si prescinde dal titolo di studio.

Ai fini del compimento dei quattro anni indicati nel secondo comma, il periodo di ser-

vizio prestato con mansioni di categoria o gruppo immediatamente inferiori rispetto a quelle cui il dipendente va ad appartenere, è computato per metà.

## ART. 2.

I periodi di servizio previsti dall'articolo 1 per il collocamento nei ruoli speciali transitori sono ridotti a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro che comunque appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

## ART. 3.

Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione del dipendente. A parità di data si osserva l'ordine di preferenza stabilito dalle leggi in vigore.

Esso collocamento, per coloro che abbiano già compiuto i prescritti periodi di servizio, ha effetto dalla data in cui viene adottata la deliberazione prevista dal primo comma dell'articolo 1 e, negli altri casi, dalla data in cui saranno compiuti detti periodi di servizio.

## ART. 4.

Per i dipendenti collocati nei ruoli speciali transitori si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

## ART. 5.

Salva la osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti che, per normali vacanze o per revisione delle piante organiche, sono o si renderanno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici, sono conferiti al personale dei ruoli speciali transitori nell'ordine in cui è collocato in detti ruoli, sempre che, avendo prestato lodevole servizio, ne sia riconosciuto meritevole da apposita commissione, composta di almeno cinque membri, nominata dalla Amministrazione dell'Ente.

In detta commissione deve essere assicurata la rappresentanza sindacale con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948. n. 500.

ART. 6.

Al personale non di ruolo che, entro un anno dalla data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 1, rassegni le dimissioni, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità dell'intero trattamento economico goduto all'atto delle dimissioni per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a mesi sei.

Al personale medesimo spetta inoltre il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità maturato all'atto della cessazione del servizio.